



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
AREA NORMATIVA E STANDARD TECNICI
UFFICIO 1 - NORME DI SICUREZZA DELL'ESERCIZIO

**STRUTTURE SANITARIE MEDICO LEGALI
IMPRESE FERROVIARIE
GESTORI INFRASTRUTTURA
ESERCENTI RETI ISOLATE
CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
SOGGETTI RESPONSABILI DELLA
MANUTENZIONE
ASSOCIAZIONI DI SETTORE
MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Trasporti e Materiali
*Ufficio Movimenti e trasporti***

- p.c. **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI**
- Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie
 - Direzione Generale per i sistemi di trasporto
ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale
 - Direzione Generale per le investigazioni
ferroviarie e marittime
- p.c. **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**
- Motorizzazione Civile

Oggetto: Chiarimenti sulla certificazione sanitaria ai fini del primo rilascio della Licenza di condotta.

Sono giunte a questa Agenzia istanze di rilascio di Licenze di condotta con allegate certificazioni sanitarie emesse a seguito di una “*visita di assunzione*” effettuata più di sei mesi prima della presentazione a questa Agenzia, contrariamente a quanto disposto dall’articolo 10 del Decreto Legislativo n° 247/2010; in alcuni casi, ad integrazione dell’istanza, sono state fornite nuove certificazioni emesse, però, a seguito di “*visita revisione/visita periodica dopo l’entrata in servizio*” o “*visita di assegnazione Condotta*”.

Al riguardo si fa presente che, per il primo rilascio di una Licenza di condotta, devono essere accertati e, conseguentemente, certificati, in data non anteriore ai sei mesi dalla

presentazione a questa Agenzia, tutti i requisiti di cui all'allegato III, punto 2.1 "Esami medici" del Decreto Legislativo n° 247/2010; pertanto, ai fini del primo rilascio di cui sopra:

- la certificazione rilasciata a seguito di "visita revisione/visita periodica dopo l'entrata in servizio" non è valida, per difformità dei requisiti verificati rispetto a quelli richiesti dalle norme citate;
- la certificazione a seguito di "visite di assegnazione Condotta" può essere emessa solo qualora il professionista sanitario (medico o psicologo) delle strutture medico-legali competenti incaricato della valutazione abbia avuto evidenza (in parte eventualmente tramite idonei certificati in corso di validità messi a disposizione della struttura sanitaria medico-legale dal richiedente) del possesso di tutti i requisiti di cui all'allegato III, punto 2.1 "Esami medici" del Decreto Legislativo n° 247/2010.

Si fa presente, inoltre, che, in ogni caso, al momento della prima entrata in servizio di un macchinista, è necessario che siano stati accertati e, conseguentemente, certificati, tutti i requisiti di cui al citato punto 2.1 "Esami medici" dell'allegato III del Decreto Legislativo n° 247/2010, in data non anteriore ai sei mesi rispetto all'entrata in servizio.

Ciascun richiedente la Licenza è responsabile di chiedere alle strutture medico-legali competenti la certificazione fisica e psicologica coerente con i requisiti che devono essere posseduti ai fini del rilascio della licenza; la responsabilità che la certificazione di idoneità fisica e psicologica sia rilasciata solo a seguito dell'effettivo accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti ricade, invece, sui professionisti sanitari incaricati della valutazione.

Alla luce di quanto sopra, si chiede, infine, alle Imprese ferroviarie, ai Gestori dell'infrastruttura e agli Esercenti di verificare, relativamente ai macchinisti in servizio, la conformità dei certificati già emessi a quanto sopra richiamato.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Ingegnere Giulio Margarita



GIULIO MARGARITA
20.02.2024 12:20:27
GMT+01:00



Salvatore De Marco
20.02.2024 09:23:32
GMT+00:00